

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2105

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

Presentato alla Presidenza il 29 settembre 1984

PAGINA BIANCA

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. — L'analisi dell'evoluzione della finanza pubblica per il 1984 ha consentito di trarre alcune indicazioni moderatamente favorevoli. In particolare, dopo un periodo — dal 1981 al 1983 — che aveva rappresentato una fase di estremo aggravamento, per la prima volta i conti pubblici evidenziano una inversione di tendenza modesta ma altrettanto significativa: il fabbisogno del settore pubblico potrebbe addirittura attestarsi al disotto dei previsti 95.800 miliardi, con una espansione rispetto all'anno precedente in proporzione inferiore alla corrispondente crescita del prodotto interno lordo e, quindi, con una minore incidenza su quest'ultimo.

Il 1985 dovrebbe rappresentare nelle intenzioni delle autorità monetarie un consolidamento di questa inversione, intensificando quel progetto di rientro della finanza pubblica che da tempo costituisce una delle manovre fondamentali del programma di politica economica. In questa ottica, l'obiettivo che si intende perseguire per il 1985 è un fabbisogno non superiore ai 96.000 miliardi, in un contesto macroeconomico caratterizzato da una crescita del prodotto interno lordo attorno al 2,5 per cento, con un tasso di inflazione attorno al 7 per cento, ed in condizioni di equilibrio accettabile nei conti con l'estero.

In questa prospettiva, l'orientamento per il 1985 dell'autorità monetaria non è stato rivolto ad individuare particolari provvedimenti per l'attuazione della manovra di politica economica, bensì si è focalizzata l'attenzione su alcune « regole » di comportamento per i flussi finanziari pubblici.

In particolare si sono posti vincoli di espansione per le diverse componenti del bilancio, riassumibili nel modo seguente:

le spese pubbliche di parte corrente, al netto degli interessi, non dovranno oltrepassare la soglia del tasso d'inflazione, ora ipotizzato al 7 per cento;

le spese in conto capitale potranno raggiungere il 10 per cento, pari al tasso di crescita del prodotto interno lordo;

le entrate dovranno anch'esse aumentare del 10 per cento, lasciando perciò inalterata la pressione tributaria sul sistema economico.

Queste regole dovranno consentire un controllo della dinamica della finanza pubblica e con esse dovrà essere confrontato ogni provvedimento specifico.

In questo modo si può concretamente ipotizzare l'azzeramento del disavanzo di parte corrente entro il 1988, così da arrestare la crescita del rapporto debito pubblico su prodotto interno lordo.

Il raggiungimento di questo obiettivo è assolutamente prioritario: dal momento che il tasso reale medio sul debito è superiore al tasso di crescita del prodotto nazionale, il suo mancato conseguimento condurrebbe all'avvitamento del debito (per il progressivo aggravarsi degli oneri per interessi) con effetti destabilizzanti ed incontrollabili per l'intero sistema economico.

2. — Come di consueto, il contenuto della legge finanziaria è orientato lungo quattro direttrici:

a) individuazione del livello massimo, in termini di competenza, del ricorso al mercato;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) quantificazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale (tabella A);

c) indicazione dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso in aggiunta a quelli già considerati nel progetto di bilancio a legislazione vigente (tabelle B e C);

d) modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si collegano alla finanza statale.

Funzionalmente collegato a questo nucleo di decisione contemplate nel presente disegno di legge finanziaria sono quelle altre misure destinate ad ulteriormente ridurre il fabbisogno del settore statale per il 1985, misure che troveranno concreta realizzazione attraverso specifici provvedimenti legislativi già presentati al Parlamento o di imminente definizione.

Le proposte formulate — in uno con quelle contenute nel progetto di bilancio 1985 a legislazione vigente e quelle ancora da perfezionare — si inseriscono in un quadro di rientro della finanza pubblica le cui linee fondamentali sono state già illustrate in apposito documento reso pubblico alla fine dello scorso mese di luglio ed i cui referenti essenziali sono stati d'innanzi ricordati.

Il documento in questione forniva, per altro, una prospettazione dei programmati andamenti di finanza pubblica con riferimento all'intero settore pubblico e utilizzando la metodologia ed i criteri di costruzione dei conti economici nazionali. Le grandezze espresse risultavano, pertanto, al netto delle partite finanziarie, di quelle duplicative e compensative fra entrate e spese e delle regolazioni debitorie.

L'inserimento degli elementi contabili relativi alla formulata ipotesi di progetto di bilancio dello Stato per l'anno 1985, e correlativo disegno di legge finanziaria, in siffatto quadro di rientro — espresso, fra l'altro, in termini di cassa — non presenta, tuttavia, il necessario grado di omogeneità, atteso che i criteri giuridico-contabili

su cui essi risultano strutturati sono concettualmente diversi da quelli impiegati negli schemi di contabilità nazionale.

Ciò non ha impedito tuttavia di operare in modo tale che l'impostazione del bilancio 1985 potesse inquadrarsi nell'ottica di una strategia di governo del fabbisogno del settore pubblico, visualizzata in una prospettiva di controllo non episodica, ma duratura. Muovendo da tale presupposto, la strategia di impostazione dei documenti di bilancio per l'anno 1985 ha teso ad operare soprattutto in una logica non più caratterizzata da interventi parziali e contingenti, ma fondati su regole e criteri di comportamento capaci di realizzare modifiche strutturali nel volume e nella qualità della spesa.

Questa logica è ovviamente da realizzare, prioritariamente a livello del bilancio di competenza in quanto il complesso delle autorizzazioni all'impegno è quello che può incidere in maniera determinante e duratura sull'insieme delle autorizzazioni di cassa e, conseguentemente, agire positivamente sull'evoluzione del fabbisogno.

L'applicazione e la verifica delle « regole » enunciate dal piano di rientro alle proposte di bilancio 1985 in termini di competenza può quindi essere considerata per molti versi soddisfacente ed utile per un esame di congruità con i proposti obiettivi di politica fiscale.

Premesso quanto sopra in ordine ai criteri che hanno presieduto alla definizione della complessiva manovra di finanza pubblica per il prossimo anno, qui di seguito si illustrano i particolari interventi che sono compresi nel presente disegno di legge.

3. — Con l'articolo 1, si individuano innanzitutto tre fondamentali grandezze del bilancio 1985: il livello massimo dell'indebitamento in linea di competenza; la ventilazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale; l'entità degli accantonamenti da ricomprendere nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso, in aggiunta a quelli già considerati nel progetto di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto attiene il saldo netto da finanziare, esso resta determinato, in termini di competenza, in lire 123.849 miliardi, al netto di miliardi 20.444 concernenti regolazioni contabili di debiti pregressi e delle spese da coprire con ricorso all'indebitamento estero il cui limite massimo è determinato in lire 3.000 miliardi.

Va peraltro sottolineato che l'indicato livello di lire 123.849 miliardi del saldo netto da finanziare sull'interno programmaticamente verrà a ridursi a 106.993 miliardi in relazione al perfezionarsi delle ricordate ulteriori misure in materia di entrate (v. Allegato D).

A quest'ultimo riguardo lo stesso articolo 1 contempla un'apposita disposizione che vincola prioritariamente l'utilizzo del gettito netto di queste ulteriori misure al conseguimento dell'indicato livello del saldo netto da finanziare.

Giova inoltre precisare che l'evidenziazione nella norma del saldo netto da finanziare al netto delle regolazioni debitorie risponde ad un criterio di realismo espositivo, in quanto le regolazioni debitorie sono concettualmente estranee alla determinazione dei saldi effettivi delle operazioni finali di bilancio.

Esse, infatti, attengono a partite di spesa che hanno già esercitato il loro impatto sul sistema economico o che, comunque, esauriscono i loro effetti nell'ambito della gestione consolidata bilancio-tesoreria. Esse, quindi, mentre sono influenti sul fabbisogno del settore statale e, di conseguenza, sull'assorbimento del credito totale interno, hanno effetto soltanto sul volume dell'indebitamento del solo Stato.

Pertanto il livello massimo di ricorso al mercato, individuato in lire 180.413 miliardi, esprime una mera risultanza contabile.

Per contro, il fabbisogno della gestione 1985 si determina sulla scorta degli effettivi flussi di cassa, consolidando cioè le operazioni di bilancio con quelle di tesoreria: esso per il 1985 si stima ammonti a lire 98.300 miliardi, con riguardo, ovviamente, all'intero complesso dei provvedimenti che costituiscono la manovra di

bilancio 1985, come meglio precisato nella Relazione previsionale e programmatica per il prossimo anno.

Il previsto completamento dell'istituzione della tesoreria unica - da realizzare con il perfezionamento dell'apposito provvedimento legislativo, che dovrà essere sostenuto da misure di carattere amministrativo intese a vigilare sull'andamento della consistenza dei depositi bancari degli enti pubblici - dovrebbe consentire di giungere ad un fabbisogno dell'ordine di 96.000 miliardi.

Circa la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, l'apposita tabella A allegata al disegno di legge individua le cadenze annuali delle singole autorizzazioni di spesa in alcuni casi confermando ed in altri variando le quote già stabilite con l'analoga tabella della legge finanziaria 1984 (legge 27 dicembre 1983, n. 730), a sua volta integrata con le nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute.

La manovra sulle leggi pluriennali ha comportato, in termini di competenza, proposte di riduzioni nette - rispetto alle quote precedentemente determinate e iscritte nel bilancio 1985 a legislazione vigente - per complessivi 4.520 miliardi. La diversa cadenza di alcune quote annuali è scaturita da una verifica in ordine alle disponibilità che si sono venute accumulando nel conto dei residui passivi, ovvero alla esistenza di notevoli giacenze nei conti correnti di tesoreria, avuto riguardo, altresì, alle concrete capacità di realizzazione delle Amministrazioni competenti.

Il dettaglio delle leggi per le quali sono proposte variazioni in aumento o in diminuzione nelle quote 1985, rispetto a quanto in precedenza ipotizzato, viene presentato nell'Allegato B in calce alla presente relazione.

Sempre in tema di leggi pluriennali, al fine di offrire al Parlamento maggiori elementi di conoscenza e di sintesi, è stato predisposto l'Allegato C, nel quale le leggi di spesa pluriennali, di cui alla tabella A facente parte integrante del disegno di legge, sono viste in una ottica

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

settoriale pluriennale. In altri termini, le predette leggi sono state raggruppate per settori di intervento al fine di facilitare la valutazione non soltanto del peso dei comparti interessati, ma anche dell'incidenza a livello dei singoli settori della modulazione proposta.

Per quanto concerne in particolare l'anno 1985, l'Allegato di cui sopra presenta per ciascuna legge, oltre che lo stanziamento di competenza, anche la corrispondente dotazione di cassa.

Sempre l'articolo 1 quantifica in lire 7.814 miliardi ed in lire 8.740 miliardi gli importi da iscrivere nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso. Tali somme sono aggiuntive, rispettivamente, a quelle considerate ai capitoli nn. 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, redatto a legislazione vigente.

Per tali fondi si è ritenuto opportuno fornire in calce alla presente relazione la proiezione triennale prevista per ciascun accantonamento compreso nelle richiamate tabelle B e C del presente disegno di legge. Ciò al fine precipuo di rendere più agevole il riscontro di copertura pluriennale al momento in cui il Parlamento esaminerà i relativi disegni di legge (v. Allegato A).

Infine, l'articolo 1 conclude con una disposizione volta ad una modesta ma significativa modifica degli articoli 11 e 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 nel precipuo intento di superare le obiezioni di carattere formale che sono state frapposte alla disgiunta presentazione del progetto di bilancio 1985 e del disegno di legge finanziaria. La correzione consegue alla manifestata volontà del Parlamento di potersi avvantaggiare nei tempi di esame e discussione dei documenti di bilancio per garantire il rispetto delle nuove prescrizioni regolamentari (articoli 120 e seguenti del regolamento della Camera dei deputati) sull'inizio e la durata della sessione di bilancio.

4. — Con l'articolo 2 vengono dettate disposizioni in materia di entrate.

In particolare le norme di cui ai primi quattro commi confermano, anche per l'anno 1985, alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria 1984. Trattasi, in particolare, dell'applicazione dell'ILOR con l'aliquota unica del 15 per cento e della riserva all'erario del relativo gettito — salvo attribuzione diretta alla regione siciliana da parte delle sezioni di tesoreria provinciale di un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti effettuati nell'ambito della regione stessa — della misura (92 per cento) del versamento di acconto per IRPEF, IRPEG ed ILOR, nonché della proroga dell'addizionale dell'8 per cento da applicare sull'ILOR e sulle ritenute su interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1984 ed alle ritenute sugli utili di cui al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Il quinto comma dispone che, a partire dal 1985, continuano ad applicarsi, ai fini dell'IRPEF, gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonché gli importi della ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente ed autonomo (ed ovviamente anche i relativi limiti di reddito afferenti i singoli scaglioni) così come stabiliti per l'anno 1984 con il decreto del Ministro delle finanze che dovrà essere emanato entro il 10 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53. Come è noto, tale norma ha disposto che, per il solo anno 1984, gli importi delle detrazioni sopra ricordate ai fini dell'IRPEF, venissero adeguati, con decreto del Ministro delle finanze, in rapporto al tasso di inflazione, calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984 rispetto all'indice medio relativo al periodo 1° dicembre 1982-30 novembre 1983.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In mancanza di una espressa disposizione, per l'anno 1985, i soggetti all'IRPEF verrebbero a beneficiare delle detrazioni in parola nelle misure inferiori a quelle stabilite per il solo anno 1984. Al contrario, il testo proposto mantiene per l'anno 1985 e per quelli successivi i nuovi importi più elevati consentendo ai lavoratori dipendenti di beneficiarne già in sede di applicazione delle ritenute operate dai datori di lavoro.

L'ultimo comma infine adegua, in correlazione al previsto livello dei trattamenti minimi di pensione, il limite di ammontare dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per l'applicazione della speciale ulteriore detrazione d'imposta introdotta, per la prima volta, con l'articolo 3 della legge n. 146 del 1980 e successivamente più volte elevata, al fine di determinare in ciascun anno la detassazione dei predetti trattamenti minimi.

Con tale norma, alla luce anche degli adeguamenti delle detrazioni di imposta che saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 53 del 1983, sarà assicurata anche per il 1985 la non tassazione di tali trattamenti.

5. — Le disposizioni concernenti la finanza regionale e locale sono indirizzate a riconoscere nei confronti dei due settori un incremento dei trasferimenti statali del 7 per cento rispetto a quelli attribuiti per il 1984.

In particolare, con l'articolo 3 vengono quantificati gli importi del fondo comune regionale, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e del fondo nazionale trasporti, di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

La base di calcolo del fondo comune — sulla quale è stato applicato l'incremento del 7 per cento — è costituita dal fondo comune determinato per il 1984 al lordo delle assegnazioni previste dalle leggi particolari relative ai consultori familiari, all'interruzione volontaria della gravidanza, alle funzioni ex ONMI, alla prevenzione della diffusione degli stupefacenti, alle opere universitarie e al FAPL e, al

netto, delle quote a carico di ogni singola regione a statuto ordinario per il finanziamento del settore dei trasporti pubblici locali. Dette quote confluiscono, infatti, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 151 del 1981, nel fondo nazionale trasporti e, pertanto, non concorrono a formare la base di calcolo del fondo comune.

Per il settore dei trasporti lo stesso articolo 3 quantifica in 4.035 miliardi il Fondo nazionale trasporti per l'anno 1985 di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, con un incremento del 7 per cento rispetto alla dotazione del Fondo stesso per l'anno 1984 che, ai sensi dell'articolo 7 della legge finanziaria n. 730 del 1983, è stata determinata in 3.446 miliardi a cui viene aggiunto l'importo di 325 miliardi circa, da ripartirsi fra le aziende di trasporto che conseguiranno nel 1984 gli incrementi di produttività previsti dal contratto di lavoro.

A parziale copertura della maggiore assegnazione al Fondo trasporti 1985 viene destinata una quota pari a 290 miliardi dell'autorizzazione di spesa recata dal provvedimento concernente il blocco delle tariffe (decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984, n. 219) e l'importo di 19 miliardi a valere sullo stanziamento del capitolo n. 1662 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Relativamente al Fondo trasporti 1985 si soggiunge che il complessivo importo di lire 4.035 miliardi è finanziato altresì per lire 517,7 miliardi e per lire 88,6 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge n. 281 del 1970. I suddetti importi sono relativi agli interventi operati per il 1981 dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale per il settore dei trasporti e certificati dalle regioni stesse ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della legge n. 151 del 1981.

A tale ultimo proposito è da rilevare che, al fine di ovviare agli inconvenienti cui hanno dato adito i continui aggiornamenti degli importi certificati dalle regioni, detti importi vengono consolidati ai valori comunicati al 31 dicembre 1983. La

disposizione non ha alcun riflesso finanziario sui trasferimenti statali al settore regionale, ma è intesa esclusivamente a dare certezza agli importi che dal fondo comune regionale, per le regioni a statuto ordinario, e dal fondo regionale di sviluppo, per quelle a statuto speciale, devono confluire nel Fondo nazionale trasporti.

Con l'articolo 4 vengono determinati gli importi da attribuire alle regioni a statuto speciale, alle aziende autonome di soggiorno e alle Camere di commercio in sostituzione dei tributi soppressi con la riforma tributaria.

Tali somme sostitutive tengono conto di un incremento del 7 per cento rispetto a quelle attribuite per lo stesso titolo nel 1984.

L'incremento viene altresì riconosciuto sulle somme da attribuire alle regioni a statuto ordinario e alle Aziende autonome di soggiorno in sostituzione dell'ILOR, il cui gettito resta acquisito al bilancio statale.

Relativamente alle Camere di commercio si prevede, inoltre, l'attribuzione di un contributo straordinario di 25 miliardi a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli Uffici provinciali e degli Uffici di statistica ubicati presso le Camere di commercio.

Il contributo è destinato a favorire e sostenere il decentramento in atto degli Uffici camerali e a fronteggiare le maggiori spese conseguenti alle numerose rilevazioni statistiche che vengono effettuate dagli Uffici provinciali di statistica.

Sempre per le Camere di commercio, lo stesso articolo 4 dispone l'aumento del 10 per cento del diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi e del 100 per cento per le restanti ditte e prevede, altresì, l'acquisizione da parte degli Uffici camerali di tutte le somme pagate a titolo di sanzioni amministrative in materia di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Infine, per contenere le notevoli spese di gestione del servizio BUSARL, è pre-

visto che, con decorrenza 1° ottobre 1985, siano pubblicati integralmente solo i bilanci delle società inserzionistiche, mentre tutti gli altri atti vengano pubblicati per estratto nel Bollettino nazionale; resta ferma la raccolta ed archiviazione di detti atti presso le Camere di commercio.

Per la finanza locale, l'articolo 5 prevede trasferimenti pari a quelli attribuiti per l'anno 1984 incrementati del 7 per cento.

In armonia a quanto disposto dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131 i trasferimenti aggiuntivi, necessari per assicurare al settore un incremento delle dotazioni finanziarie pari al tasso programmato d'inflazione, confluiscono nei fondi perequativi che, pertanto, vengono a determinarsi nel complessivo importo di lire 1.527 miliardi.

Vengono inoltre disciplinati i trasferimenti in termini di cassa che affluiscono agli enti locali per il 1985, rinviando al 1986 - similmente a quanto disposto per il 1984 - l'erogazione del 40 per cento delle trimestralità dovute alle province e ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

Al fine, poi, di consentire l'integrale utilizzo delle disponibilità creditizie della Cassa depositi e prestiti si prevede che gli enti locali possano far ricorso all'assunzione di mutui presso Istituti di credito solo dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione di mutui.

Viene, altresì, previsto un concorso dello Stato, per complessive lire 250 miliardi, negli oneri di ammortamento dei mutui assunti dagli Enti locali nel corso del 1984, che si aggiunge al contributo statale pari ad un terzo di detti oneri già previsto dalla legge triennale sulla finanza locale n. 131 del 1983. Il predetto importo viene ripartito in misura inversamente proporzionale agli oneri di ammortamento già posti a carico dello Stato per il periodo fino al 1982, in modo da favorire quegli Enti che, avendo contenuto negli anni precedenti la loro attività di investimento, si sono trovati nel-

la necessità, nel 1984, di finanziare opere pubbliche prioritarie.

Sempre con riferimento alla finanza locale si prevede l'accentramento presso il Ministero dell'interno delle competenze relative al trasferimento delle risorse per le funzioni assistenziali non più esercitate da gestioni disciolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977.

Infine, vengono confermate anche per il 1985 le disposizioni recate per il 1984 relativamente alle aliquote INVIM e alle misure dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, mentre si prevede, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, la facoltà di elevare a lire 200 - attualmente il limite è di lire 80 - la parte della tariffa che viene corrisposta ai comuni o ai consorzi intercomunali relativamente al servizio di depurazione. Detta facoltà è intesa a consentire un ampliamento degli interventi di carattere ecologico che si rende necessario attivare per la tutela dell'ambiente e, più in particolare, per salvaguardare le acque dall'inquinamento.

6. - La normativa di cui all'articolo 6 è dettata dall'inderogabile esigenza di evitare che la spesa complessiva connessa agli aumenti dei trattamenti economici del personale dello Stato e degli altri Enti pubblici, lieviti in misura superiore al tasso di inflazione programmato per gli anni 1985, 1986 e 1987, fissato in ragione, rispettivamente, del 7 per cento per il primo anno e del 5 per cento per i due anni successivi.

Per i settori della scuola e dell'università, sono comunque escluse dal divieto le assunzioni di personale conseguenti a concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1984, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per quanto attiene il blocco delle assunzioni, che viene confermato anche per il 1985, si dispone che eventuali deroghe al relativo divieto - ad eccezione del-

le assunzioni per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo di intesa Governo-sindacati del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione e di quelle per la copertura delle supplenze temporanee del personale non docente della scuola - potranno essere autorizzate esclusivamente in sede di provvedimento di assestamento del bilancio. Ciò al fine di evitare la proliferazione delle deroghe e con essa l'inconveniente, verificatosi in passato, del sostanziale svuotamento del divieto.

Per il personale della scuola, inoltre, la norma, al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, è articolata in disposizioni dirette a:

1) impedire l'aumento degli organici attraverso la ricognizione dell'esistente nonché la migliore distribuzione della dotazione organica aggiuntiva anche mediante il trasferimento a domanda dei soprannumeri in altre province o in altri settori dell'Amministrazione pubblica e negli Enti locali;

2) limitare il ricorso alle supplenze brevi mediante l'utilizzazione della dotazione organica aggiuntiva, anche sospendendo per il periodo strettamente necessario, le attività extracurricolari nonché sostituendo le graduatorie d'istituto con quelle provinciali, anche ai fini di una migliore organizzazione del lavoro scolastico;

3) contenere la spesa per le indennità di missione ai commissari degli esami di maturità attraverso l'utilizzazione di docenti residenti nello stesso comune sede di esami;

4) disciplinare la fruizione delle quattro giornate di riposo di cui al punto d) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, dimodoché non possa essere consentito il pagamento per mancato godimento.

La proposta integrazione (penultimo comma dell'articolo 6) per lire 100 miliardi

nell'anno 1985 dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 138 del 1984, concernente la definitiva sistemazione dei giovani occupati presso le amministrazioni pubbliche ai sensi della legge n. 285 del 1977, ha lo scopo di elevare le risorse a disposizione per far fronte alle eventuali richieste di rimborso da parte delle amministrazioni regionali che negli scorsi anni abbiano corrisposto le retribuzioni utilizzando propri fondi, in carenza della prescritta rendicontazione necessaria per ottenere i rimborsi medesimi.

7. — Con l'articolo 7, recante disposizioni in materia di Aziende autonome dello Stato, si dispone innanzitutto, in ordine al livello massimo delle anticipazioni che possono essere accordate alle Aziende postale e ferroviaria; livello che, va precisato, corrisponde a quello iscritto nel progetto di bilancio 1985 a legislazione vigente.

La precisazione di tale livello in sede di disegno di legge finanziaria mira a dare certezza alle impostazioni contabili del bilancio dal momento che esso, tra l'altro, non potrà più essere modificato in aumento in sede di provvedimento di assestamento.

Viene, poi, prevista un'anticipazione straordinaria in favore dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984.

Con il terzo comma si dispone la riduzione di 10 punti, rispetto a quelli in vigore al 30 novembre 1983, delle agevolazioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato.

Trattasi di una norma la quale, più che per i riflessi finanziari, in parte compensati nell'ambito delle Amministrazioni statali, va sostenuta nell'ottica di una tendenziale abolizione di alcune agevolazioni tariffarie prive di una reale giustificazione di carattere economico o sociale.

Con finalità di contenimento della spesa e razionalizzazione dei servizi è altresì previsto che il Ministro dei trasporti provveda alla predisposizione di un piano per la graduale soppressione delle linee ferro-

viarie a scarso traffico il cui costo di esercizio si presenti particolarmente anti-economico.

Con il quinto comma si mira a restringere i margini entro i quali le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 370 del 1984, all'utilizzo dei fondi della cassa vaglia per sopperire a temporanee deficienze dei fondi di bilancio.

Tale utilizzo, infatti, oltretutto essere riservato per i soli capitoli individuati con la legge di approvazione del bilancio, dovrà essere contenuto, per ciascun capitolo, nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti contemplate nel provvedimento di assestamento dello stesso bilancio e, nel complesso, nell'importo di miliardi 150 per ciascuna azienda.

La restante parte dell'articolo dispone per i rifinanziamenti dei programmi di investimento delle varie aziende autonome.

Per ciò che concerne le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'ulteriore finanziamento di lire 5.000 miliardi nel decennio 1985-1994 è inteso a mantenere gli obiettivi quantitativi, temporali ed economici previsti dal « Piano nazionale » approvato dal CIPE in data 24 marzo 1982 ed aggiornato, con riferimento al triennio 1984-1986, dallo stesso CIPE in data 19 giugno 1984.

L'onere dell'ammortamento delle relative anticipazioni, a carico dello Stato, è molto contenuto (tasso 3,70 per cento) rispetto a quello usuale praticato dalla Cassa depositi e prestiti (10,50 per cento), in considerazione della particolarità delle risorse utilizzate per la concessione delle predette anticipazioni (giacenza delle somme dei conti correnti postali).

Per ciò che concerne le ferrovie dello Stato, il nuovo finanziamento di 15.900 miliardi decorrente dal 1986 (commi da 9 a 13) è diretto a completare il programma integrativo di interventi per lo ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria e del parco dei mezzi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rotabili avviato con la legge 12 gennaio 1981, n. 17.

Le disposizioni che concernono l'ANAS prevedono un nuovo finanziamento di 2 mila miliardi (di cui 500 per il 1985) al fine di completare il programma di lavori a suo tempo approvato in attuazione della legge n. 843 del 1978. È di particolare rilievo la normativa sui prestiti che limita la originaria possibilità dell'ANAS di rivolgersi all'estero consentendo esclusivamente l'assunzione di prestiti con la BEI.

L'ultimo comma dell'articolo 7 prevede la ristrutturazione dei debiti esteri dello Stato, della disciolta Cassa per il Mezzogiorno e delle Aziende autonome, nell'intento di estinguere anticipatamente, ove ciò risulti più conveniente, i prestiti particolarmente onerosi.

8. — Il settore delle esportazioni viene tenuto in particolare conto (articolo 8) attraverso una complessa proposta di misure di sostegno finanziario ed incentivanti che va dal reintegro del fondo di dotazione della SACE (lire 200 miliardi), da destinare al pagamento degli indennizzi, all'incremento del fondo contributi costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (lire 2.400 miliardi decorrenti dal 1986), per consentire la corresponsione dei contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito.

Vengono, altresì, previsti apporti per la concessione di contributi ai consorzi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, per favorire l'esportazione di prodotti agro-alimentari e l'incremento della domanda estera di turismo (lire 2 miliardi), nonché per il sostegno dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240 (lire 6 miliardi), mediante contributi da corrispondere secondo i criteri della normativa vigente.

A tale ultimo riguardo, va segnalato che tra gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente (tabella B) è stata

prevista un'apposita voce di lire 9 miliardi in relazione ad un provvedimento la cui adozione è stata promossa in Parlamento per l'estensione ed il potenziamento della citata legge n. 240, al fine di ampliare il ruolo dei consorzi di imprese nei diversi settori economici.

9. — L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza ed assistenza.

Con il secondo e terzo comma si provvede a riconfermare, per l'anno 1985, le disposizioni relative alle contribuzioni dovute dagli artigiani, commercianti e coldiretti, mentre il quarto comma proroga il contributo addizionale dello 0,70 per cento dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il quinto comma reca disposizioni rivolte ad assoggettare le integrazioni salariali sia al normale regime delle ritenute a titolo di acconto per le somme corrisposte direttamente dall'INPS ai lavoratori, sia alle vigenti aliquote contributive previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Con il sesto e il settimo comma si dispone, rispettivamente, l'ammontare complessivo dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS a titolo di trasferimenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria e l'infruttuosità di quest'ultime.

L'ottavo comma fissa la misura del contributo che l'INPS e l'INAIL sono tenuti a versare annualmente al Fondo sanitario nazionale, a partire dal 1984, ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni. Fino all'anno 1983 il predetto contributo era stato stabilito annualmente, per cui, proprio per evitare la determinazione annuale del contributo stesso, si è ritenuto di ancorarne la misura al tasso annuo d'inflazione programmato dal Governo all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Si è, poi, ritenuto di rivedere il sistema di calcolo dell'analogo contributo dovuto dalle Casse marittime, peraltro ancora fermo all'importo del 1979, in quanto la contribuzione in

misura fissa se pure adeguata in base al tasso d'inflazione così come previsto per l'INPS e l'INAIL, non tiene conto della notevole variabilità numerica, da un anno all'altro, dei marittimi.

Per tale motivo la contribuzione al Fondo sanitario nazionale da parte delle Casse marittime, a decorrere dal 1° gennaio 1985, viene fissata all'1 per cento del monte retributivo imponibile ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'aliquota percentuale permette l'adeguamento costante del contributo, in misura proporzionale al mutato numero degli assicurati.

L'articolo in questione conclude con alcune disposizioni intese da un lato ad impedire la formazione di nuovi oneri per le pensioni delle categorie protette (ciechi, sordomuti ed invalidi civili) prima che sia intervenuta la necessaria integrazione di bilancio e, dall'altro, ad effettuare, a cura del Ministro dell'interno, una verifica sulla permanenza dei requisiti che hanno consentito l'attribuzione dei benefici alle categorie stesse.

10. — Per quanto concerne il settore delle opere pubbliche (articoli 10, 11 e 12) emergono in primo piano le esigenze del comparto della giustizia, sotto il duplice profilo della necessità carceraria e dell'espletamento dell'attività giudiziaria.

Per il primo riguardo, si propone di concretizzare l'orientamento verso la realizzazione di strutture prefabbricate di edilizia penitenziaria, autorizzando per lo scopo la spesa di lire 550 miliardi per il triennio 1985-1987) di cui 100 miliardi per il 1985) per assicurare i necessari fondi al competente Ministero di grazia e giustizia. Per consentire, inoltre, la rapida acquisizione di immobili e strutture già eventualmente disponibili, si ribadisce la facoltà di ricorso anche alla trattativa privata.

Sotto il secondo profilo, i comuni vengono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo massimo di 800 miliardi,

per la costruzione, ricostruzione o completamento di edifici giudiziari. L'intero onere di ammortamento di tali mutui viene assunto a carico del bilancio dello Stato.

In ottemperanza, poi, al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a reintegrare il conto corrente di tesoreria denominato « Cassa depositi e prestiti — Apporto dello Stato per mutui decennali destinati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree » della somma di lire 100 miliardi (di cui 60 per il 1985), utilizzata nel corso del 1984 per finanziare interventi nelle zone interessate al fenomeno del bradisismo.

Una serie ulteriore di disposizioni riguarda le esigenze di intervento relative a calamità naturali. In particolare, vengono rifinanziati, per complessivi 10 miliardi annui nel triennio 1985-87, il Fondo di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50 in favore delle imprese danneggiate; per complessivi 1.500 miliardi in ragione di 500 miliardi annui nel medesimo triennio 1985-1987, il completamento del programma abitativo di 20.000 alloggi a Napoli, in relazione al sisma del novembre 1980; per 684 miliardi nell'anno 1985, 1.700 miliardi per l'anno 1986 e 1.600 miliardi per l'anno 1987, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata; infine, 65 miliardi sono previsti per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dai sismi del 1968 (Belice) e del 1981 (Mazara del Vallo).

Viene, poi, autorizzata, in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo, la spesa di 30 miliardi (di cui 6 per il 1985), da ripartirsi nel triennio 1985-1987, per il finanziamento delle opere per la regolazione delle acque del bacino dell'Isonzo.

La rilevanza politico-economica che ha caratterizzato l'esperienza ormai pluriennale dei cosiddetti « progetti immediatamente eseguibili » nei vari settori del territorio, dell'edilizia, dell'agricoltura, delle

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

infrastrutture, ecc., induce ad autorizzare anche per l'anno 1985 un'apposita spesa per il finanziamento di tali progetti: di questi ultimi, almeno 300 miliardi sono riservati a iniziative di sviluppo nell'agricoltura e almeno 1.100 miliardi sono riservati a favore di opere per il disinquinamento delle acque.

Alla proposta spesa di 1.500 miliardi (articolo 11) si accompagna l'ipotesi di ricorso alla BEI per la contrazione di mutui fino all'importo di ulteriori 1.500 miliardi, in tal modo promuovendosi un possibile volume di investimenti pubblici per complessivi 3.000 miliardi.

Le situazioni di grave degrado ecologico che sono emerse negli ultimi tempi, suscitando allarme nell'opinione pubblica e preoccupazione negli amministratori locali anche per le inevitabili implicazioni negative nel settore turistico, e che riguardano principalmente i grandi fiumi della penisola (Po, Arno) ed il mare Adriatico, segnalano infatti la necessità e l'urgenza, attesa la rilevanza nazionale del problema, di un pronto ed efficace intervento a carattere straordinario dello Stato per promuovere e accelerare la realizzazione delle opere di risanamento delle acque più gravemente colpite dall'inquinamento.

L'intervento richiede uno stanziamento straordinario di risorse finanziarie da indirizzare, con un vigile controllo selettivo, verso gli impieghi di maggiore urgenza ed utilità ai fini considerati.

Attesa la necessità di procedere in tempi brevi e non potendosi agire senza innovazioni legislative, la sede della legge finanziaria appare la più opportuna ed appropriata al tipo di intervento.

La selezione degli interventi da finanziare sulla predetta quota riservata deve essere compiuta secondo metodologie specifiche coerenti alle finalità perseguite e coordinate con le competenze recentemente conferite al Ministro dell'ecologia e al Comitato interministeriale per l'inquinamento delle acque con il decreto-legge n. 176 del 1984 convertito nella legge numero 381 del 1984, particolarmente in te-

ma di valutazione di priorità degli impianti di risanamento idrico.

Si stabilisce che l'approvazione del CIPE dei progetti da finanziare sulla quota riservata al problema idrico sia preceduta da una particolare fase istruttoria e consultiva affidata al predetto Comitato per le acque.

Inoltre, considerata la complessità tecnico-scientifica delle situazioni da valutare ai fini della individuazione delle opere più urgenti ed utili, è indispensabile poter disporre di una quota parte del finanziamento per affrontare spese di studio e di indagine conoscitiva.

È altresì necessario portare avanti la elaborazione tecnico-scientifica necessaria a pervenire ad una sollecita redazione del piano generale di risanamento delle acque.

L'articolo 12 prevede l'estensione della garanzia di cambio sui prestiti in valuta contratti da società concessionarie di autostrade per nuovi investimenti nonché sui prestiti contratti dalla Meliorconsorzio, anche nell'interesse di altri istituti abilitati all'esercizio di credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale.

La garanzia viene accordata per la parte eccedente una determinata percentuale delle variazioni del tasso di cambio tra la data di rimborso e quella di acquisizione della valuta, con una maggiore copertura per i prestiti contratti dal Meliorconsorzio date le peculiari esigenze della nostra agricoltura.

Ad evitare poi che la prevista possibilità per istituzioni ed enti vari di accedere al mercato internazionale abbia ad espandersi più del necessario con conseguenti eccessivi aggravii per il bilancio, all'ultimo comma dell'articolo si è disposto che, per tutto l'anno 1985, il Ministro del tesoro può accordare la garanzia di cambio su prestiti per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 miliardi.

11. - Gli interventi in campo economico (articolo 13) concernono un vasto ventaglio di settori, per i quali si appalesa l'esigenza del sostegno e dell'incenti-

vazione finanziaria da parte dello Stato. In particolare si provvede:

alle esigenze del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, le cui risorse si sono esaurite a fronte delle numerose domande presentate dalle imprese interessate, parte delle quali sono giacenti presso il CIPI in attesa di nuovi finanziamenti. Per tali ragioni si propone l'autorizzazione complessiva di spesa di lire 1.800 miliardi nel triennio 1985-1987, di cui miliardi 500 per il 1985;

all'integrazione, per lire 100 miliardi per il 1985, del Fondo per la razionalizzazione degli impianti siderurgici, per consentire il completamento degli interventi programmati con la legge n. 193 del 1984 in relazione anche alla politica comunitaria di settore;

all'incremento, per lire 80 miliardi in ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, del Fondo contributi interessi dell'Artigiancassa, per consentire un equilibrato intervento creditizio nel settore dell'artigianato, tenuto conto che la somma di lire 350 miliardi già autorizzata con la legge finanziaria n. 730 del 1983 viene integralmente destinata (successivo quarto comma) all'incremento del Fondo di dotazione della Cassa medesima;

al rifinanziamento per 130 miliardi per il 1985 della legge n. 696 del 1983, concernente gli aiuti per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di nuove macchine utensili ad alta tecnologia, atteso il rilevante interesse dimostrato dal settore per tale regime di aiuti, tant'è che presso il competente Ministero dell'industria giacciono numerose domande di contributo in attesa di definizione; con l'occasione, data la rilevanza economica della legge n. 696, viene prevista la soppressione del termine di scadenza dell'operatività di tale legge, che in tal modo assume connotazione di strumento organico di intervento;

all'ulteriore intervento, per complessivi 100 miliardi per il 1985, in favore della REL S.p.A. la quale, costituita con la legge 5 marzo 1982, n. 63, ha finora

svolto un importante ruolo per il risanamento del settore dell'elettronica dei beni di consumo. Con l'occasione, si provvede ad integrare la normativa che disciplina la REL S.p.A. prevedendo che al termine degli interventi da parte di detta Società, il relativo patrimonio, interamente costituito mediante apporti statali, venga devoluto allo Stato;

al conferimento triennale alla GEPI S.p.A., in misura di 210 miliardi in ragione d'anno a partire dal 1985, per consentire a detta Società di realizzare gli obiettivi del nuovo programma allo studio, imperniato sulla concentrazione degli interventi di risanamento aziendale nel Mezzogiorno e sul progressivo disimpegno nel Centro-Nord;

al rifinanziamento della legge-quadro per il commercio (legge n. 517 del 1975), in ragione di 50 miliardi annui per il periodo 1985-1994 e di 20 miliardi annui per il quinquennio 1995-1999, in vista anche delle misure innovative recentemente adottate dal Governo secondo linee che prevedono un coinvolgimento delle regioni nella delicata materia commerciale;

alla maggiorazione, per 130 miliardi, del contributo straordinario dello Stato per l'anno 1985 all'Ente per la cellulosa e la carta per le finalità, anche relative agli anni precedenti, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante provvidenze per l'editoria;

all'intervento della Cassa depositi e prestiti, nel limite di 1.000 miliardi annui per il periodo 1985-1991, per il finanziamento dei programmi di investimento delle Società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni (SIP, Italcable e Tele-spazio) in attuazione del piano nazionale delle telecomunicazioni;

al conferimento nel 1985 della somma complessiva di 3.400 miliardi ai fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM e dell'Ente autonomo gestione cinema;

a rendere permanente la norma di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 70 del 1984 relativa ai particolari poteri at-

tribuiti per il 1984 al CIP in materia di tariffe e prezzi amministrati, in modo da assicurare al Governo un valido strumento che l'esperienza del 1984 ha dimostrato assai efficace per il rispetto del tasso programmato di inflazione.

12. — La manovra finanziaria per il settore della sanità del 1984 è maturata nel clima di crisi del sistema sanitario con il duplice obiettivo del rilancio dei principi informatori della riforma e del ripristino delle condizioni di governabilità della spesa sanitaria. La politica di rigore avviata allora precostituiva gli indispensabili strumenti di controllo finanziario e gestionale delle attività istituzionali delle Unità sanitarie locali, facendo leva sulla più incisiva responsabilizzazione delle regioni e ridando slancio al processo di pianificazione.

Sul versante delle prestazioni, i preesistenti obiettivi di contenimento della spesa pubblica dovevano saldarsi all'esigenza di garantire comunque livelli assistenziali adeguati agli stati effettivi di bisogno della popolazione. Ciò ha indotto ad adottare misure limitative volte a colpire esclusivamente le aree a maggiore presenza di consumi non essenziali in modo da incidere solo su aspetti marginali della tutela sanitaria.

Tale azione complessiva di rilancio qualitativo del Servizio sanitario nazionale ha tuttavia risentito del mancato apporto degli interventi programmatori del livello centrale e non ha ancora trovato il suo logico completamento nell'annunciato disegno riformatore delle Unità sanitarie locali.

Nell'impostare la manovra finanziaria per l'anno 1985 (articoli da 14 a 16), si è avvertita la necessità di mantenere sostanzialmente inalterati i livelli di assistenza rispetto agli *standard* fissati per il 1984, avendo presente l'obiettivo di conseguire — in parallelo al dispiegarsi degli effetti dei correttivi introdotti sul terreno della gestione e dei controlli — una fase di consolidamento nel sistema delle prestazioni, quanto mai necessaria per ricostituire l'indispensabile quadro di cer-

tezze normative per gli operatori e le strutture, ed evitare ulteriori disorientamenti presso l'opinione pubblica.

Ciò anche allo scopo di consentire al Servizio sanitario nazionale di affrontare nel 1985 i tre principali nodi strutturali della sanità: la riorganizzazione degli ospedali, il rinnovo delle convenzioni mediche con la fissazione di nuove modalità di coinvolgimento dei medici sugli effetti economici del proprio comportamento prescrittivo; il contestuale rinnovo del contratto dei dipendenti del Servizio sanitario, con la ridiscussione di molti istituti normativi, generatori di spesa difficilmente controllabile e automaticamente crescente oltre il tasso di crescita previsto dalla manovra economica in atto.

In coerenza con tale impostazione vengono proposte circostanziate misure di miglioramento organizzativo delle strutture con particolare riferimento al settore ospedaliero. Si vuole, in tal modo, procedere nell'azione di razionalizzazione del sistema dell'offerta, anticipando principi e orientamenti espressi nel disegno di legge del Piano sanitario nazionale (atto Senato 195-*quater*). L'attenzione particolare posta sui problemi dell'area ospedaliera si giustifica per la dominanza dell'area stessa nell'impiego delle risorse disponibili e per la presenza di vistose disarmonie sulle quali non sono state ancora sviluppate adeguate strategie di correzione.

In linea con quanto sopra:

L'articolo 14 ribadisce i vigenti livelli di assistenza riconfermando le limitazioni introdotte per il 1984. L'aumento da lire 1.000 a lire 1.300 della quota fissa dovuta dagli assistiti sulle prescrizioni farmaceutiche rappresenta non già un aumento di prelievo ma l'adeguamento, in termini reali, del valore monetario originario; sempre l'articolo 14 ha lo scopo di sanzionare il parametro della dotazione dei posti-letto ospedalieri, fissando il divieto per le regioni e le province autonome con dotazione complessiva superiore a sei posti-letto per 1.000 abitanti, di realizzare nuove strutture ospedaliere (co-

struzioni, completamento di costruzioni, ampliamenti).

Il divieto è, peraltro, mitigato dalla previsione di alcune deroghe, rimesse alla determinazione regionale, finalizzate a specifiche esigenze di potenziamento dei servizi di pronto soccorso, di riequilibrio territoriale intraregionale o intraprovinciale, di ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste. In tali casi è, comunque, imposta la contestuale disattivazione di un numero almeno corrispondente di posti letto in località sovradotate:

L'articolo 15 si pone l'obiettivo di promuovere concretamente la riorganizzazione interna degli ospedali mediante l'indicazione di parametri concernenti il tasso di spedalizzazione, di utilizzazione dei posti letto e la durata media della degenza, nonché di principi in materia di riorganizzazione del lavoro, di soppressione e di trasformazione di posti-letto nelle divisioni o sezioni autonome sottoutilizzate rispetto ai parametri dati.

Si tratta di indicazioni rivolte alle regioni e alle province autonome alle quali spetta di tradurre le stesse in programmi contenenti norme vincolanti nei confronti delle Unità sanitarie locali;

L'articolo 16 determina, in coerenza con i livelli assistenziali fissati all'articolo 14, l'ammontare del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed i criteri per il riparto del Fondo sanitario alle regioni ed alle province autonome, tenendo conto dei recenti provvedimenti di ripianamento del disavanzo delle Unità sanitarie locali e di rideterminazione del finanziamento per l'esercizio 1984 sulla base dei consuntivi effettivi del 1983. In sede di fissazione dei criteri di riparto viene reso operativo il finanziamento a parametro capitaro con compensazione della mobilità sanitaria ospedaliera, superando così per obbligo di legge il criticato metodo della « spesa storica ».

13. - L'articolo 17 prevede per il settore agricolo la complessiva spesa di 2.040 miliardi per il 1985, destinata da un lato a proiettare la validità delle azioni programmatiche del Piano agricolo nazionale

(cosiddetta legge « Quadrifoglio »), dall'altro a rifinanziare gli interventi prioritari e di maggiore urgenza quali già evidenziati, per l'anno 1984, con la legge n. 194 del 1984.

A tale quadro di insieme si accompagnano poi altre specifiche disposizioni che, entrando nel merito della materia, mirano ad estendere al settore agro-industriale le provvidenze in materia di innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982, nonché a prevedere l'applicabilità della legge n. 227 del 1977 (cosiddetta « legge Ossola ») anche all'esportazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

In attuazione, poi, di un apposito principio sancito in sede comunitaria, si autorizza la spesa di 200 milioni per la partecipazione alla costituenda Agenzia per il regolamento del settore dell'olio di oliva.

Con apposita norma si fa carico all'AIMA di provvedere - nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio per l'attuazione dei compiti di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610 - all'espletamento di quelle azioni che si rendono necessarie al fine della regolazione delle produzioni agricole, per evitare produzioni eccedentarie con conseguenti effetti distorsivi di mercato; la predetta Azienda viene, altresì, autorizzata, nel quadro della propria programmazione annuale, ad aggiornare e completare il proprio sistema di automazione per una più efficiente gestione degli interventi.

14. - Nell'articolo 18, sotto il titolo « disposizioni diverse » sono riunite alcune norme con finalità varie. In particolare, esse prevedono:

la proroga per il triennio 1985-1987 della legge n. 90 del 1982 concernente il potenziamento dei servizi per la tutela della sicurezza pubblica con un finanziamento, nel triennio di 600 miliardi di cui 100 miliardi per l'anno 1985;

l'autorizzazione di spesa per 50 miliardi da destinare al potenziamento del sistema informativo del Ministero di grazia e giustizia;

il ripristino della fruttiferità dei conti correnti intrattenuti presso la tesoreria centrale da parte della Cassa depositi e prestiti, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale previsto dalla legge n. 197 del 1983 con decorrenza 1° luglio 1983; l'importo del relativo onere è valutato in 1.200 miliardi per l'anno 1985 ed è forfaitariamente fissato in lire 1.800 miliardi per il periodo 1° luglio 1983-31 dicembre 1984;

la possibilità di emettere certificati di credito del tesoro fino a 12 anni (in atto, come è noto, la durata è limitata a 10 anni) e ciò allo scopo di soddisfare le diverse preferenze dei risparmiatori ed in linea con la politica del tesoro volta all'allungamento della vita media del debito pubblico;

la possibilità per il Ministro del tesoro di stabilire anche la durata delle emissioni in ECU, dei prestiti internazionali e dei certificati reali (agganciati, cioè, quanto a rendimento, al tasso di inflazione), allo scopo di utilizzare tutte le opportunità offerte dal mercato nazionale ed estero e di conseguire, anche mediante tali emissioni, un allungamento della vita media del debito pubblico;

la possibilità per la Cassa speciale di effettuare il movimento dei propri valori secondo modalità non predeterminate, che consentano di usufruire di possibilità di trasporto secondo le circostanze ed, inoltre, l'opportunità di non assoggettare le convenzioni annuali, per il rimborso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle spese sostenute per la Cassa speciale, alla complessa procedura di approvazione prevista per tale tipo di contratto dalla legge di contabilità generale dello Stato. Trattandosi di spese liquidabili su documentazione giustificativa è parso opportuno sottoporre l'approvazione di tali convenzioni alla suddetta procedura solo nei casi in cui l'onere sia particolarmente rilevante;

la possibilità per la SACE di accordare la garanzia assicurativa anche per i crediti concessi da istituti e banche estere

a Stati e a banche centrali estere destinati al rifinanziamento di detti Stati. Ciò al fine di estendere la rosa degli istituti che possono essere chiamati ad effettuare le predette operazioni di rifinanziamento che hanno assunto dimensioni considerevoli sia per numero sia per importo;

l'autorizzazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile a ricorrere alla BEI per la contrazione di mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania colpite dagli eventi sismici dell'aprile e del maggio 1984; con tale meccanismo si ritiene che possa avvantaggiarsi l'azione di provvista delle necessarie risorse finanziarie, tenendosi ovviamente conto che il ricavo netto dei prestiti viene considerato a scomputo della complessiva somma di 900 miliardi stanziata per lo scopo con il decreto-legge n. 159 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 363 del 1984;

la soppressione del contributo annuo di 100 milioni, previsto dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, in favore del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttiva non più operativo da molti anni;

lo snellimento delle procedure per il versamento alla Cassa depositi e prestiti dei contributi in conto mutui dovuti dal Ministero dei lavori pubblici;

l'abrogazione delle norme che rinviavano alla legge di bilancio la quantificazione di stanziamenti annui, stanziamenti che, su base triennale, verranno quantificati a partire dal 1986 dalla legge finanziaria; la norma proposta corrisponde ai voti formulati dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1984;

il ripristino della possibilità di mantenere tra i residui passivi la parte degli stanziamenti di bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non erogata per la manutenzione delle linee e del materiale e ciò al fine di normalizzare

tale tipo di spesa e di consentire alla Azienda di disporre, in qualsiasi momento, di opportune risorse per fronteggiare anche oneri di manutenzione straordinaria conseguenti ad eventi calamitosi;

la possibilità di impegnare nell'esercizio 1985 gli stanziamenti predisposti nell'anno 1984 per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria (articolo 7, primo comma, legge 27 novembre 1982, n. 873) e fino al 31 dicembre 1987 gli stanziamenti relativi agli anni dal 1984 al 1986 concernenti il sistema informativo autorizzati dal sesto comma del predetto articolo 7.

La disposizione che abroga, secondo il ricordato voto parlamentare, le norme che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione di stanziamenti annui, demandando quest'ultima alla legge finanziaria, merita una particolare valutazione del Parlamento.

Lo spostamento del baricentro delle decisioni di bilancio in favore della legge finanziaria, sebbene presenti contorni di razionalità e di coerenza per la complessiva manovra di finanza pubblica da compiere in ciascun esercizio, non appare tuttavia sufficientemente adeguato al sistema ed agli strumenti della vigente disciplina contabile.

La imm modificabilità nell'anno delle decisioni assunte con la legge finanziaria per la parte che più direttamente afferisce a poste di bilancio — ed, in particolare, l'impossibilità di intervenire con il provvedimento di assestamento — inserisce infatti nella gestione di bilancio un ulteriore fattore di rigidità che, in taluni casi, può divenire un vincolo insostenibile (ad esempio, nel caso di spese di funzionamento di enti ed organismi).

* * *

Il quadro di sintesi delle complessive previsioni risultanti per il 1985 dal bilancio a legislazione vigente e dal correlativo disegno di legge finanziaria trova esposizione, in termini di competenza e di cassa, nel prospetto di cui all'Allegato D.

Tuttavia, poiché la manovra di finanza pubblica per l'anno 1985 prevede ulteriori misure per l'accrescimento delle entrate da perfezionare contestualmente o successivamente al disegno di legge finanziaria, nel richiamato prospetto si sono considerate, in apposita colonna, anche tali misure, per un complessivo gettito netto di miliardi 16.856, riferentisi:

per miliardi 9.556 al comparto tributario, di cui miliardi 5.556 acquisibili con il perfezionamento del disegno di legge in corso d'esame al Parlamento in materia di IVA ed imposte sul reddito;

per miliardi 7.300 ad entrate di natura non tributaria, ivi compreso il provento per il condono edilizio anch'esso in corso d'esame presso il Parlamento.

Il medesimo prospetto pone inoltre in particolare evidenza, per le spese correnti, il raffronto con la previsione assestata 1984 al netto dell'onere per interessi e per regolazioni contabili di debiti pregressi.

Tale raffronto fa emergere per le spese correnti di competenza una variazione del 9,2 per cento, percentuale che, a prima vista, potrebbe apparire non in linea con i criteri — di cui si è detto in esordio — in base ai quali è stata formulata l'ipotesi di rientro dell'inflazione.

Infatti, per quanto riguarda il Fondo sanitario nazionale, le previsioni assestate 1984 — in assenza di provvedimenti rettificativi del bilancio — continuano a considerare uno stanziamento di 34.000 miliardi, mentre è del tutto noto che per tale anno la spesa del Fondo non sarà inferiore a quella 1983 (miliardi 33.523) aumentata del 10 per cento.

Ove, in termini omogenei, la previsione 1984 considerasse non già 34.000 bensì 36.875 miliardi, il suddetto rapporto verrebbe a stabilirsi nel 7,6 per cento e, quindi, verrebbe a risultare perfettamente in linea con i criteri suddetti.

Infine, nell'Allegato E si dà anche conto per l'anno 1985 degli effetti finanziari rivenienti dalle singole disposizioni specifiche del disegno di legge finanziaria all'esame con distinto riferimento sia alla competenza che alla cassa.

ALLEGATO A

PROIEZIONE TRIENNALE DELLE VOCI DEI FONDI SPECIALI COMPRESSE NELLE TABELLE B E C DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
MINISTERO DEL TESORO			
Ripiano residue esposizioni debitorie degli enti mutualistici verso il sistema bancario (di cui miliardi 165 per interessi)	2.430.000	330.000	330.000
Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato - Regolazione finanziaria (di cui miliardi 87 per interessi)	1.801.000	464.500	318.000
Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1.12 per cento e quota di rimborso a Regno Unito)	400.000	1.520.000	1.620.000
Interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali	—	1.000.000	1.000.000
Modifica del trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto	280.000	280.000	280.000
Ripiano delle passività finanziarie degli enti ed aziende portuali (di cui miliardi 36 per interessi)	186.000	24.000	24.000
Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse	179.000	194.000	216.000
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)	50.000	75.000	75.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Contributo all'Istituto di contabilità nazionale (ISCONA)	150	150	150
	5.326.150	3.887.650	3.863.150
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria	24.000	24.000	24.000
Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie	17.000	17.000	17.000
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori	14.500	8.500	8.500
Istituzione del sistema informativo del casellario centrale	5.000	—	—
Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare minimo del capitale delle società per azioni	3.500	3.500	3.500
Modifica all'ordinamento del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena	700	700	700
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante « Norme sui referendum previsti dalla Costituzione sull'iniziativa legislativa del popolo »	615	315	315

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale	300	300	—
Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano	60	60	60
	65.675	54.375	54.075

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari	8.000	8.000	8.000
Riordinamento del Ministero degli affari esteri	20.000	30.000	40.000
Rinnovo dell'accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino	6.000	6.300	6.600
Concessione di un contributo ordinario alla società Dante Alighieri	600	600	600
Rifinanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico	600	600	600

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Aumento del contributo all'Istituto per l'unificazione del diritto privato	150	150	150
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga scadenza	100	100	100
	35.450	45.750	56.050

MINISTERO DELL'INTERNO

Potenziamento degli organici della Polizia di Stato ed oneri connessi	200.000	180.000	180.000
Potenziamento ed ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	50.000	85.000	85.000
Misure urgenti in materia di lotta alla droga	15.000	20.000	20.000
Modifica alla legge n. 930 del 1980, concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	5.850	6.250	6.700
	270.850	291.250	291.700

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale	151.000	25.000	25.000
Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse	100.000	100.000	100.000
	251.000	125.000	125.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	15.000	25.000	30.000
Istituto nazionale della nutrizione	6.000	6.000	6.000
INEA - Integrazione del contributo per lo svolgimento delle attività comunitarie	1.000	1.000	1.000
	22.000	32.000	37.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del personale statale delle camere di commercio	3.800	3.800	3.800

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Riforma del sistema pensionistico e rivalutazione delle pensioni INPS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile	100.000	179.000	—
	1.100.000	1.179.000	1.000.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale dei servizi postali e commerciali di carattere locale	25.000	142.000	70.000
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Trattamento normativo del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali	3.000	5.000	5.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Disciplina organica degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo	600.000	700.000	750.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Autorizzazione di spesa per l'anno europeo della musica	5.000	—	—
	605.000	700.000	750.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Trattamento economico dirigenti (proroga della vigente disciplina la cui validità è limitata al 1984)	97.000	102.000	107.000
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese	9.000	9.000	9.000
	106.000	111.000	116.000
	7.813.925	6.576.825	6.371.775

Segue: ALLEGATO A

**INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Ricerca scientifica nell'Antartide	5.000	15.000	30.000
MINISTERO DEL TESORO			
Nuovi interventi straordinari nel Mezzogiorno	3.100.000	5.000.000	9.000.000
IMI - Apporto al Fondo per la ricerca applicata (rifi- nanziamento della legge n. 46 del 1982)	500.000	600.000	700.000
Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali	428.755	430.317	440.317
Costituzione di un Istituto nazionale per gli investimenti all'estero	1.000	51.000	—
Rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia	40.000	80.000	100.000
	4.069.755	6.161.317	10.240.317
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Accordo relativo al sistema operativo sa- tellite Meteosat (EUMETSAT)	14.500	14.000	14.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)	114.400	140.000	150.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione	100.000	130.000	130.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo	11.000	11.000	11.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Piano finanziamento ENEA 1985-1989	900.000	1.000.000	1.100.000
Rifinanziamento legge n. 308 n. 82 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	50.000	100.000	150.000
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche	5.000	5.000	5.000
Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 recante interventi in favore del settore industriale	100.000	100.000	100.000
	1.055.000	1.205.000	1.355.000

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
(in milioni di lire)			
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Misure di sostegno per il settore dell'industria navale, meccanica ed armatoriale (rifi naziamento leggi nn. 361, 598, 599 e 600 del 1982)	600.000	615.000	200.000
Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale	20.000	35.000	—
	620.000	650.000	200.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione e delle imprese a partecipazione statale	—	1.600.000	—
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Interventi per la salvaguardia da danni sismici al patrimonio monumentale	50.000	—	—
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
<i>(interventi da avviare in coerenza con le direttive del piano a medio termine 1985-1987)</i>			
Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile	800.000	1.000.000	1.200.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Interventi a favore della regione Calabria	500.000	750.000	850.000
Piano decennale della grande viabilità previsto dalla legge n. 531 del 1982	400.000	2.100.000	2.500.000
Edilizia residenziale pubblica (rifi- nziamento legge n. 94 del 1982)	300.000	900.000	1.000.000
Interventi a favore della regione Sarde- gna	230.000	270.000	310.000
Programmi di edilizia universitaria (rifi- nziamento legge n. 50 del 1976)	100.000	300.000	300.000
Programma di rilancio del settore aero- nautico	100.000	200.000	200.000
Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno	100.000	200.000	300.000
Difesa del suolo	80.000	750.000	1.100.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987
	(in milioni di lire)		
Collegamento stabile fra la Sicilia e il continente	70.000	90.000	—
Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del materiale rotabile, della rete ferroviaria dello Stato	20.000	100.000	200.000
	2.700.000	6.660.000	7.960.000
	8.739.655	16.586.317	20.090.317

ALLEGATO B

**RIDUZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI**

PAGINA BIANCA

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO B

**RIDUZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI**

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi
	Competenza	Cassa			
(in milioni di lire)					
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento della ferrovia Alifana:					
Trasporti: cap. 7293	- 10.000	- 10.000	-	+ 10.000	-
Legge n. 60 del 1980 - Bacino di carenaggio di Napoli:					
Lavori pubblici: cap. 7598	- 6.000	- 6.000	+ 6.000	-	-
Legge n. 146 del 1980 (Legge finanziaria 1980) - Articolo 30 - Cassa del Mezzogiorno:					
Tesoro: cap. 7772	- 300.000	- 300.000	-	-	+ 300.000
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
Lavori pubblici: cap. 9419	- 20.700	- 20.700	+ 20.700	-	-
Legge n. 119 del 1981 (Legge finanziaria 1981) - Articolo 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate:					
Difesa: cap. 4071	- 120.000	- 120.000	+ 120.000	-	-
Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e Duomo di Monreale:					
Lavori pubblici: cap. 8702	- 2.050	- 2.050	+ 2.050	-	-
Lavori pubblici: cap. 8703	- 2.000	- 2.000	+ 2.000	-	-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi
	Competenza	Cassa			
	(in milioni di lire)				
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale:					
Tesoro: cap. 7792	- 300.000	- 300.000	+ 300.000	-	-
Tesoro: cap. 7795	- 300.000	- 300.000	-	+ 300.000	-
Tesoro: cap. 7796	- 150.000	- 150.000	+ 150.000	-	-
Tesoro: cap. 8169	- 150.000	- 150.000	+ 150.000	-	-
Lavori pubblici: cap. 8271	- 100.000	- 100.000	+ 100.000	-	-
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa:					
Lavori pubblici: cap. 8631	- 10.000	- 10.000	+ 10.000	-	-
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo:					
Lavori pubblici: cap. 7596	- 10.000	- 10.000	-	+ 10.000	-
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito nella legge n. 546 del 1982 - Cassa per il Mezzogiorno:					
Tesoro: cap. 7772	- 1.000.000	- 1.000.000	-	-	+ 1.000.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi
	Competenza	Cassa			
	(in milioni di lire)				
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione della regione Friuli-Venezia Giulia:					
Tesoro: cap. 7791	- 100.000	- 100.000	+ 100.000	-	-
Lavori pubblici: cap. 7723	- 15.000	- 15.000	+ 15.000	-	-
Lavori pubblici: cap. 9050	- 20.000	- 20.000	+ 20.000	-	-
Lavori pubblici: cap. 9066	- 5.000	- 5.000	+ 5.000	-	-
Lavori pubblici: cap. 9170	- 5.000	- 5.000	+ 5.000	-	-
Legge n. 960 del 1982 - Rifornimento della legge n. 73 del 1977 - Accordi di Osimo:					
Lavori pubblici: cap. 7206	- 2.000	- 2.000	+ 2.000	-	-
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare:					
Marina mercantile: cap. 2554	- 6.000	- 6.000	-	+ 6.000	-
Marina mercantile: cap. 2556	- 500	- 500	-	+ 500	-
Marina mercantile: cap. 8022	- 3.000	- 3.000	-	+ 3.000	-
Marina mercantile: cap. 8023	- 13.000	- 13.000	-	+ 13.000	-
Marina mercantile: cap. 8024	- 30.000	- 20.000	-	+ 30.000	-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi
	Competenza	Cassa			
(in milioni di lire)					
Legge n. 132 del 1983 - Prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:					
Tesoro: cap. 7759	- 1.000.000	- 1.000.000	-	-	+ 1.000.000
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello:					
Tesoro: cap. 7811	- 30.000	- 30.000	+ 30.000	-	-
Legge n. 651 del 1983 - Finanziamento degli interventi nel Mezzogiorno:					
Tesoro: cap. 7759	- 810.000	- 810.000	-	-	+ 810.000
Totale ...	- 4.520.250	- 4.510.250	+ 1.037.750	+ 372.500	+ 3.110.000

ALLEGATO C

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

PAGINA BIANCA

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO C

SPESA PLURIENNALE DI TABELLA A DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1985:
 QUADRO DI SINTESI DELL'ANALISI PER SETTORE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER L'ANNO 1985

(in miliardi di lire)

S E T T O R I	Tabella A a legislazione vigente 1985		Rimodulazione proposta con il disegno di legge finanziaria 1985		Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria 1985	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	(1)		(2)		(3 = 1 - 2)	
1. Edilizia residenziale ed abitativa	2.000	1.786	- 1.000	- 1.000	1.000	786
2. Trasporti, viabilità e comunicazioni	1.483	1.370	- 110	- 100	1.373	1.270
3. Interventi nel campo economico:	5.741	5.491	—	—	5.741	5.491
3.1. Agricoltura	(13)	(8)	(—)	(—)	(13)	(8)
3.2. Industria, commercio ed artigianato	(5.724)	(5.479)	(—)	(—)	(5.724)	(5.479)
3.3. Altri interventi	(4)	(4)	(—)	(—)	(4)	(4)
4. Interventi a favore del Mezzogiorno	6.995	6.510	- 3.110	- 3.110	3.885	3.400
5. Interventi per pubbliche calamità	3.527	3.468	- 286	- 286	3.241	3.182
6. Tutela del patrimonio	85	59	- 14	- 14	71	45
Totale ...	19.831	18.684	- 4.520	- 4.510	15.311	14.174

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ANALISI SETTORIALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
A) MINISTERI						
1. Edilizia residenziale ed abitativa						
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	10.000	10.000	—	—	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi per-sonale militare (Difesa: cap. 8001)	10.000	10.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modi-ficazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:						
— Tesoro: cap. 7792, 7795, 7796, 8169 e 8171	700.000	500.000	1.100.000	700.000	—	—
— Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271	115.000	115.000	335.000	235.000	—	—
Totale ...	815.000	615.000	1.435.000	935.000	—	—
Legge n. 473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di im-mobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	600	600	600	600	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
	(in milioni di lire)					
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):						
— Art. 37, settimo comma - Interventi per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Tesoro: cap. 7777)	60.000	60.000	80.000	—	—	—
— Art. 37, settimo comma - Costruzione di alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap. 8001)	40.000	40.000	70.000	—	—	—
— Art. 37, ottavo comma - Completamento di opere in corso (Lavori pubblici: cap. 9417)	55.000	40.000	20.000	—	—	—
Totale ...	155.000	140.000	170.000	—	—	—
Legge n. 395 del 1984 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	1988
Totale edilizia residenziale ed abitativa ...	1.000.600	785.600	1.615.600	945.600	20.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
	(in milioni di lire)					
2. Trasporti, viabilità e comunicazioni						
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	7.000	105.000	2002
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	4.600	41.400	1996
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferroviaria Alifana (Trasporti: cap. 7293)	9.500	9.500	15.000	10.000	—	—
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Ma- rina mercantile: cap. 8051)	4.000	4.000	—	—	—	—
Legge n. 843 del 1978 - Disposizioni per la for- mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1979):	—	—	—	—	—	—
— Art. 34 - Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	250.000	250.000	—	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteo- rologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	1.200	1.200	1.000	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598)	2.000	2.000	6.000	—	—	—
Legge n. 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	60.000	10.000	—	—	—	—
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale traspor- ti (Trasporti: cap. 7296)	450.000	450.000	—	—	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981):						
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782)	135.000	125.000	—	—	—	—
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)	—	—	10.000	10.000	—	—
Legge n. 531 del 1982 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: cap. 7274)	150.000	150.000	150.000	267.000	—	—
Legge n. 960 del 1982 - Rifiinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia:						
— Tesoro: cap. 8788	56.000	35.000	—	—	—	—
— Affari esteri: capp. 1135 e 1136	500	500	—	—	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7206 e 7272	25.000	25.000	2.000	—	—	—
Totale ...	81.500	60.500	2.000	—	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
	(in milioni di lire)					
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)	38.500	16.500	91.000	52.500	—	—
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	—	—	180.000	150.000	1.070.000	1992
Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e sviluppo - AM.X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051)	180.000	180.000	180.000	180.000	96.000	1989
Totale trasporti, viabilità e comunicazioni ...	1.373.300	1.270.300	646.600	681.100	1.312.400	—
3. Interventi nel campo economico						
3.1. Agricoltura						
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:						
— Bilancio: cap. 7081	10.000	4.500	—	—	—	—
— Agricoltura: cap. 7263	1.500	1.500	—	—	—	—
Totale ...	11.500	6.000	—	—	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)	2.000	2.000	—	—	—	—
Totale agricoltura ...	13.500	8.000	—	—	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
3.2. Industria, commercio ed artigianato						
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro: cap. 7744)	580.	580	—	—	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	100.000	50.000	50.000	50.000	160.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia (Industria: cap. 7541)	60.000	30.000	20.000	—	—	—
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042)	—	—	9.000	—	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:						
— Tesoro: cap. 7743	55.000	55.000	20.000	—	—	—
— Industria: cap. 7543	24.000	14.000	24.000	24.000	54.000	1988
Totale ...	79.000	69.000	44.000	24.000	54.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, in legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale:						
— Tesoro: cap. 7773	173.000	173.000	173.000	133.000	800.000	1993
— Industria: cap. 7545	43.000	43.000	93.000	62.000	331.000	1988
Totale ...	216.000	216.000	266.000	195.000	1.131.000	—
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	100.000	150.000	150.000	880.000	1994
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'art. 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775)	45.000	45.000	—	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980):						
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: cap. 7743)	60.000	60.000	60.000	—	—	—
— Art. 34 - Rifianziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	25.000	25.000	25.000	70.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775)	155.000	155.000	—	—	—	—
Totale ...	240.000	240.000	85.000	25.000	70.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	30.000	285.000	1997
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981):						
— Art. 26, secondo comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743)	80.000	80.000	—	—	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:						
— Tesoro: capp. 8022 e 8801	4.000	4.000	—	—	—	—
— Commercio estero: cap. 1612	4.000	4.000	—	—	—	—
Totale ...	8.000	8.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (Tesoro: cap. 7775)	500.000	500.000	490.000	—	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000	1992
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	4.000	18.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028)	60.000	60.000	—	—	—	—
Totale ...	74.000	74.000	14.000	14.000	63.000	—
Decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n. 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 - Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro: cap. 8023)	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	5.925.000	1992
Legge n. 477 del 1982 - Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro: cap. 7749)	4.000	4.000	11.000	—	—	—
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Tesoro: capp. 7743, 7775 e 8173)	530.000	530.000	430.000	430.000	1.520.000	1990

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	50.000	25.000	50.000	50.000	230.000	1991
Legge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, 7901, 7902, 7903 e 7905)	100.000	70.500	149.000	6.000	—	—
Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1983):						
— Art. 8, primo e secondo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	322.000	322.000	322.000	322.000	1.419.000	1989
— Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	450.000	400.000	650.000	650.000	2.250.000	1997
— Art. 19, primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	140.000	140.000	140.000	280.000	1989
Totale ...	912.000	862.000	1.112.000	1.112.000	3.949.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	225.000	225.000	90.000	—	—	—
Legge n. 217 del 1983 - Legge-quadro e provvedimenti in materia legislativa per l'industria alberghiera (Turismo: cap. 7540)	125.000	125.000	—	—	—	—
Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):						
— Art. 18, settimo e ottavo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	200.000	200.000	400.000	400.000	1.500.000	1990
— Art. 36 - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo di dotazione e fondo contributi in conto interessi (Tesoro: cap. 8014)	350.000	350.000	400.000	—	—	—
Totale ...	550.000	550.000	800.000	400.000	1.500.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
	(in milioni di lire)					
Decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 - Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (Industria: cap. 7548)	50.000	50.000	—	—	—	—
Legge n. 193 del 1984 - Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di interventi della GEPI S.p.A. (Industria: cap. 7549)	200.000	200.000	—	—	—	—
Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)	40.000	40.000	40.000	40.000	120.000	1990
Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981 (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	1993
Totale industria, commercio ed artigianato ...	5.723.580	5.479.080	5.195.000	3.881.000	15.947.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
3.3. Altri interventi						
Legge n. 182 del 1983 - Interventi straordinari nel settore dello spettacolo (Turismo: cap. 8040)	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	1992
Legge n. 342 del 1984 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 861 del 1978 per l'acquisto di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152)	1.800	1.800	4.600	—	—	—
Totale altri interventi ...	3.800	3.800	6.600	2.000	10.000	—
Totale interventi nel campo economico ...						
	5.740.880	5.490.880	5.201.600	3.883.000	15.957.000	—
4. Interventi a favore del Mezzogiorno						
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	255.000	255.000	200.000	200.000	—	—
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 7759)	1.600.000	1.345.000	160.000	—	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980):						
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e Fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: cap. 7755)	330.000	100.000	—	—	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: cap. 7772)	90.000	90.000	300.000	—	300.000	—
Totale ...	420.000	190.000	300.000	—	300.000	—
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7772)	—	—	1.000.000	—	1.000.000	—
Legge n. 132 del 1983 - Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54 (Tesoro: cap. 7759)	800.000	800.000	—	—	1.000.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	810.000	810.000	1.620.000	1.620.000	9.330.000	1988
Totale interventi a favore del Mezzogiorno ...	3.885.000	3.400.000	3.280.000	1.820.000	11.630.000	—
5. Interventi per pubbliche calamità						
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	20.000	170.000	1996
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	3.000	21.500	1996
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	20.000	190.000	1997
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: cap. 9419)	—	—	20.700	—	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
	(in milioni di lire)					
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7531, 8647, 9009, 9051 e 9175)	119.000	97.000	111.000	—	—	—
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981):						
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071)	130.000	130.000	120.000	—	—	—
Legge n. 219 del 1981 e art. 10, terzo comma, della legge n. 130 del 1983 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500)	1.416.000	1.416.000	—	—	—	—
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982:						
— Tesoro: capp. 8797 e 8791	29.000	29.000	2.000	2.000	30.000	2002
— Bilancio: cap. 7088	40.000	40.000	—	—	—	—
Totale ...	69.000	69.000	2.000	2.000	30.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche:						
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787, 8789, 8806, 8809 e 8810	853.500	853.500	192.500	12.500	187.500	2002
— Bilancio: cap. 7081	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000	1991
— Pubblica istruzione: capp. 4105 e 8553	10.500	10.500	—	—	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7276, 7277, 7278, 7723, 9050, 9066 e 9170	108.000	95.000	45.000	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	20.000	13.353	—	—	—	—
Totale ...	1.002.000	982.353	247.500	22.500	232.500	—
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont:						
— Lavori pubblici: capp. 7208, 8245, 9058 e 9059	5.950	3.200	5.450	7.700	—	—
— Industria: capp. 7042 e 7045	4.650	2.000	6.800	6.300	—	—
Totale ...	10.600	5.200	12.250	14.000	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
	(in milioni di lire)					
Decreto-legge n. 371 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1983 - Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria (Tesoro: cap. 8795)	46.000	46.000	—	—	—	—
Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):						
— Art. 35, secondo comma - Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. 8172)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1988
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:						
— Presidenza: cap. 7600	220.000	220.000	320.000	170.000	280.000	1988
— Lavori pubblici: cap. 9307	10.000	5.000	10.000	—	—	—
Totale ...	230.000	225.000	330.000	170.000	280.000	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Decreto-legge n. 19 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 1984 - Proroga dei termini di accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni:						
— Art. 5 - Finanziamento dei piani regionali di sviluppo (Bilancio: cap. 7089)	150.000	150.000	300.000	—	—	—
— Art. 15 - Completamento dei lavori piani di ricostruzione (Lavori pubblici: cap. 9306)	15.000	8.000	15.000	—	—	—
Totale ...	165.000	158.000	315.000	—	—	—
Totale interventi per pubbliche calamità ...	3.240.600	3.181.553	1.211.450	261.500	934.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
6. Tutela del patrimonio						
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	400	400	—	—	—	—
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)	40.000	15.000	—	—	—	—
Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	2.000	1.500	—	—	—	—
Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e Duomo di Monreale (Lavori pubblici: capp. 8702 e 8703)	1.500	1.500	4.050	—	—	—
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631)	2.000	2.000	10.000	—	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
Legge n. 227 del 1984 - Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi:						
— Tesoro: cap. 8774	24.000	24.000	—	—	—	—
— Beni culturali: cap. 8003	1.000	1.000	—	—	—	—
Totale ...	25.000	25.000	—	—	—	—
Totale tutela del patrimonio ...	70.900	45.400	14.050	—	—	—
IN COMPLESSO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) ...	15.311.280	14.173.733	11.969.300	7.591.200	29.853.400	—
B) AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME						
Trasporti, viabilità e comunicazioni						
<i>Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni</i>						
Legge n. 39 del 1982 e art. 34 della legge n. 730 del 1983 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528)	887.000	560.500	745.000	257.000	—	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985		1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
	Competenza	Cassa				
(in milioni di lire)						
<i>Azienda di Stato per i servizi telefonici</i>						
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (cap. 538)	4.000	2.000	—	—	—	—
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico- Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549)	120.000	60.000	50.000	15.000	—	—
<i>Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato</i>						
Legge n. 17 del 1981 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (capp. 526 e 527)	3.700.000	1.050.000	4.300.000	—	—	—
Totale ...	4.711.000	1.672.500	5.095.000	272.000	—	—

PAGINA BIANCA

ALLEGATO D

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 1985
A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1984

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI

	Previsioni asestate 1984 (a)	Progetto di bilancio 1985 a legislaz. vigente	EFFETTI DISEGNO D	
			Articolato	Rimodula- zione leggi plur. Tab. A
(in				
A) — COMPETENZA				
ENTRATE				
TITOLO I — Entrate tributarie	160.032	160.216	6.185	—
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	42.418	44.957	40	—
TITOLO III — Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	243	292	—	—
Totale entrate finali ...	202.693	205.465	6.225	—
TITOLO IV — Accensione di prestiti	146.565	146.403	18.981	— 4.520
Totale complessivo entrate ...	349.258	351.868	25.206	— 4.520

(a) Compresa le variazioni — da iscrivere con decreto ministeriale — concernenti l'aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi (decreto-legge n. 15 del 1984) ed i provvedimenti di spesa finanziati, in misura totale o parziale, con lo stesso.

PER L'ANNO 1985 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1984

E FINANZIARIA		Bilancio 1985 e disegno di legge finanz.	Ulteriori misure da perfezionare	Totale bilancio 1985	Regolazioni debitorie	Bilancio 1985 netto	Variazioni % su 1984
Fondi speciali	TOTALE						
—	6.185	166.401	9.600	176.001	—	176.001	10,0
—	40	44.997	7.300	52.297	—	52.297	23,3
—	—	292	—	292	—	292	20,2
(b)							
—	6.225	211.690	16.900	228.590	—	228.590	12,8
16.554	31.015	177.418	— 16.856	160.562	20.444	140.118	— 4,4
16.554	37.240	389.108	44	389.152	20.444	368.708	5,6

Concernono per miliardi 5.600 il maggiore gettito riveniente dal disegno di legge in corso d'esame al Parlamento in materia di IVA ed imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria e per la parte restante misure da individuare, ivi compreso il provento del condono edilizio.

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI

	Previsioni asstate 1984 (a)	Progetto di bilancio 1985 a legislaz. vigente	EFFETTI DISEGNC	
			Articolato	Rimodul zione leggi plu Tab. A
SPESE				
TITOLO I – Spese correnti	246.430	274.163	14.288	–
Spese correnti al netto di interessi ...	(192.172)	(208.919)	(13.088)	(– 1
TITOLO II – Spese in conto capitale	51.879	44.580	10.918	– 4.5
Totale spese finali ...	298.309	318.743	25.206	– 4.5
TITOLO III – Rimborso prestiti	50.949	33.125	–	
Totale complessivo spese ...	349.258	351.868	25.206	– 4.5
Risparmio pubblico	– 43.980	– 68.990	– 8.063	1
Saldo netto da finanziare	95.616	113.278	18.981	– 4.5
Ricorso al mercato per operazioni iscritte al bi- lancio	146.565	146.403	18.981	– 4.5
Indebitamento con l'estero per operazioni non iscritte in bilancio	–	–	3.000	–
Ricorso complessivo al mercato	–	–	21.981	– 4.5

(a) Compresa le variazioni – da iscrivere con decreto ministeriale – concernenti l'aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi (decreto-legge n. 15 del 1984) ed i provvedimenti di spesa finanziati, in misura totale o parziale, con stesso.

PER L'ANNO 1985 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1984

E FINANZIARIA		Bilancio 1985 e disegno di legge finanz.	Ulteriori misure da perfezionare	Totale bilancio 1985	Regolazioni debitorie	Bilancio 1985 netto	Variazioni % su 1984
Fondi speciali	TOTALE						
			(b)				
7.814	21.975	296.138	44	296.182	19.609	276.573	12,2
(7.526)	(20.487)	(229.406)	(44)	(229.450)	(19.609)	(209.841)	(9,2)
8.740	15.265	59.845	—	59.845	835	59.010	13,7
16.554	37.240	355.983	44	356.027	20.444	335.583	12,5
—	—	33.125	—	33.125	—	33.125	— 35,0
16.554	37.240	389.108	44	389.152	20.444	368.708	5,6
— 7.814	— 15.750	— 84.740	16.856	— 67.884	19.609	— 48.275	9,8
16.554	31.015	144.293	— 16.856	127.437	— 20.444	106.993	11,9
16.554	31.015	177.418	— 16.856	160.562	— 20.444	140.118	— 4,4
—	3.000	3.000	—	3.000	—	3.000	—
16.554	34.015	180.418	— 16.856	163.562	— 20.444	143.118	—

Spese previste dal disegno di legge di cui alla precedente nota, coperte con aliquota del maggiore gettito recato dallo stesso provvedimento.

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI

	Previsioni asestate 1984 (a)	Progetto di bilancio 1985 a legislaz. vigente	EFFETTI DISEGNO	
			Articolato	Rimodula zione leggi plur Tab. A
B) — CASSA				
ENTRATE				
TITOLO I — Entrate tributarie	155.941	156.801	5.935	—
TITOLO II — Entrate extratributarie	42.052	44.437	40	—
TITOLO III — Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	245	292	—	—
Totale entrate finali ...	198.238	201.530	5.975	—
TITOLO IV — Accensione di prestiti	168.042	167.033	10.544	— 4.51
Totale complessivo entrate ...	366.280	368.563	16.519	— 4.51

(a) Compresa le variazioni — da iscrivere con decreto ministeriale — concernenti l'aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi (decreto-legge n. 15 del 1984) ed i provvedimenti di spesa finanziati, in misura totale o parziale, con stesso.

PER L'ANNO 1985 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1984

LEGGE FINANZIARIA		Bilancio 1985 e disegno di legge finanz.	Ulteriori • misure da perfezionare	Totale bilancio 1985	Regolazioni debitorie	Bilancio 1985 netto	Variazioni % su 1984
Fondi speciali	TOTALE						
—	5.935	162.736	9.200	171.936	—	171.936	10,3
—	40	44.477	6.800	51.277	—	51.277	21,9
—	—	292	—	292	—	292	19,2
(b)							
—	5.975	207.505	16.000	223.505	—	223.505	12,7
12.470	18.504	185.537	— 15.956	169.581	20.444	149.137	— 11,3
12.470	24.479	393.042	44	393.086	20.444	372.642	1,7

(b) Concernono per miliardi 5.200 il maggiore gettito riveniente dal disegno di legge in corso d'esame al Parlamento in materia di IVA ed imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria e per la parte restante misure da individuare, ivi compreso il provento del condono edilizio.

BILANCIO DELLO STATO: QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI

	Previsioni asestate 1984 (a)	Progetto di bilancio 1985 a legislaz. vigente	EFFETTI DISEGNO	
			Articolato	Rimodula- zione leggi plur. Tab. A
(i)				
SPESE				
TITOLO I – Spese correnti	257.511	280.691	7.691	– 12
Spese correnti al netto di interessi ...	(201.978)	(215.392)	(7.091)	(– 12'
TITOLO II – Spese in conto capitale	57.770	54.746	8.828	– 4.38
Totale spese finali ...	315.281	335.437	16.519	– 4.51
TITOLO III – Rimborso prestiti	50.999	33.126	—	—
Totale complessivo spese ...	366.280	368.563	16.519	– 4.510
Risparmio pubblico	– 59.518	– 79.453	– 1.716	12
Saldo netto da finanziare	117.043	133.907	10.544	– 4.510
Ricorso al mercato per operazioni iscritte al bi- lancio	168.042	167.033	10.544	– 4.510
Indebitamento con l'estero per operazioni non iscritte in bilancio	—	—	3.000	—
Ricorso complessivo al mercato	—	—	13.544	– 4.510

(a) Compresa le variazioni – da iscrivere con decreto ministeriale – concernenti l'aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi (decreto-legge n. 15 del 1984) ed i provvedimenti di spesa finanziati, in misura totale o parziale, con lo stesso.

PER L'ANNO 1985 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 1984

EGGE FINANZIARIA		Bilancio 1985 e disegno di legge finanz.	Ulteriori misure da perfezionare	Totale bilancio 1985	Regolazioni debitorie	Bilancio 1985 netto	Variazioni % su 1984
Fondi speciali	TOTALE						
6.700	14.264	294.955	(b) 44	294.999	19.609	275.390	6,9
(6.412)	(13.376)	(228.768)	(44)	(228.812)	(19.609)	(209.203)	(3,6)
5.770	10.215	64.961	—	64.961	835	64.126	11,0
12.470	24.479	359.916	44	359.960	20.444	339.516	7,7
—	—	33.126	—	33.126	—	33.126	— 35,0
12.470	24.479	393.042	44	393.086	20.444	372.642	1,4
— 6.700	— 8.289	— 87.742	15.956	— 71.786	19.609	— 52.177	— 12,3
12.470	18.504	152.411	— 15.956	136.455	— 20.444	116.011	— 0,9
12.470	18.504	185.537	— 15.956	169.581	— 20.444	149.137	— 11,3
—	3.000	3.000	—	3.000	—	3.000	—
12.470	21.504	188.537	— 15.956	172.581	— 20.444	152.137	—

b) Spese previste dal disegno di legge di cui alla precedente nota, coperte con aliquota del maggiore gettito recato dallo stesso provvedimento.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO E

EFFETTI FINANZIARI, PER L'ENTRATA E LA SPESA,
DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1985

PAGINA BIANCA

PROSPETTO N. 1

A) — ARTICOLATO PER LE ENTRATE

(in miliardi di lire)

ENTRATE	Competenza —	Cassa —
<i>Titolo II. - Disposizioni in materia di entrate:</i>		
Art. 2. - Proroga ILOR	+ 5.950	+ 5.700
Acconto IRPEF, IRPEG e ILOR	+ 515	+ 515
Addizionale 8 per cento	+ 580	+ 580
Detrazioni per spese di produzione e reddito	- 860	- 860
Totale ...	+ 6.185	+ 5.935
Art. 9. - Maggiorazione contributi dovuti ai sensi della lettera <i>b)</i> , 1° comma, del- l'articolo 69 della legge n. 833 del 1978	+ 40	+ 40
	+ 6.225	+ 5.975

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO N. 2

B) — ARTICOLATO PER LE SPESE

(in miliardi di lire)

	Spese correnti		Spese in conto capitale		Totale	
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
TITOLO III. - Disposizioni in materia di finanza regionale e locale.						
Art. 3. - Fondo comune regionale	1.287	300	—	—	1.287	300
Fondo nazionale trasporti	280	280	—	—	280	280
Art. 4. - Devoluzione tributi soppressi a regioni, Camere di commercio e Aziende di soggiorno	508	508	—	—	508	508
Contributo straordinario camere di commercio	25	25	25	25	—	—
Art. 5. - Finanziamento bilanci comunali	4.574	—	426	—	4.574	—
Fondi perequativi	1.527	1.527	—	—	1.527	1.527
Ammortamento mutui comuni	250	250	—	—	250	250
Totale Titolo III ...	8.451	2.464	—	25	8.426	2.439

S P E S E

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 2.

	Spese correnti		Spese in conto capitale		Totale	
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
TITOLO IV. - Disposizioni in materia di personale.						
Art. 6. - Occupazione giovanile (legge n. 138 del 1984 - Integrazione)	100	100	—	—	100	100
Contenimento spese	—	300	—	—	—	300
Totale Titolo IV ...	—	200	—	—	—	200
TITOLO V. - Disposizioni in materia di aziende autonome.						
Art. 7. - Anticipazione all'Amministrazione delle poste per spese degli esercizi 1983-1984	—	—	835,5	835,5	835,5	835,5
Rifinanziamento del programma triennale ANAS	—	—	500	350	500	350
Totale Titolo V ...	—	—	1.335,5	1.185,5	1.335,5	1.185,5

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 2.

	Spese correnti		Spese in conto capitale		Totale	
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
TITOLO VI. - Disposizioni in materia di esportazioni.						
Art. 8. - Aumento fondo dotazione SACE	—	—	200	200	200	200
Contributi piccole imprese e associazioni produttori	2	2	—	—	2	2
Contributi art. 16 della legge n. 240 del 1981	6	6	—	—	6	6
Totale Titolo VI ...	8	8	200	200	208	208
TITOLO VIII. - Disposizioni in materia di opere pubbliche.						
Art. 10. - Edilizia penitenziaria prefabbricata	—	—	100	70	100	70
Reintegro fondi edilizia residenziale	—	—	60	60	60	60
Rifinanziamento legge n. 50 del 1952	—	—	9	9	9	9

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 2.

	Spese correnti		Spese in conto capitale			Totale	
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di cassa
Art. 10. - Rifinanziamento legge n. 50 del 1952	—	—	1	1	1	1	1
Programma abitativo Napoli	—	—	500	500	500	500	500
Fondo terremoto Basilicata e Campania	—	—	684	684	684	684	684
Belice - opere e contributi	—	—	40	21	40	21	21
Sicilia occidentale - opere e contributi	—	—	25	25	25	25	25
Regolarizzazione acque bacino Isonzo	—	—	6	5	6	5	5
Art. 11. - FIO - Progetti speciali	—	—	1.500	300	1.500	300	300
Compensi per esperti nel settore ecologico	1	1	—	—	—	—	1
Totale Titolo VIII ...	1	1	2.925	1.675	2.926	1.676	1.676
TITOLO IX. - Interventi in campo economico.							
Art. 13. - Rifinanziamento fondo innovazione tecnologica	—	—	500	500	500	500	500
Fondo razionalizzazione impianti siderurgici	—	—	100	100	100	100	100

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 2.

	Spese correnti		Spese in conto capitale			Totale	
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di cassa
Art. 13. - Artigiancassa - Fondo contributi interesse	—	—	80	80	80	80	80
Fondo rotativo innovazione tecnologica	—	—	130	130	130	130	130
a) Fondo per l'elettronica dei beni di consumo	—	—	87	87	87	87	87
b) Fondo dotazione IRI	—	—	13	13	13	13	13
Aumento capitale GEPI	—	—	210	210	210	210	210
Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 sul commercio	—	—	50	50	50	50	50
Contributo all'Ente cellulosa e carta	130	130	—	—	130	130	130
Apporto ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale	—	—	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Totale Titolo IX ...	130	130	4.570	4.570	4.700	4.700	4.700
TITOLO X. - Disposizioni in materia sanitaria.							
Art. 16. - Fondo sanitario nazionale	2.620	2.620	—	—	2.620	2.620	2.620

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N. 2.

	Spese correnti		Spese in conto capitale		Totale	
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa
TITOLO XI. - Disposizioni in materia di agricoltura.						
Interventi in agricoltura (primo comma)	—	—	1.300	800	1.300	800
Interventi in agricoltura (secondo comma)	—	—	300	150	300	150
Interventi in agricoltura (terzo comma)	128	118	312	272	440	390
Interventi in agricoltura (sesto comma)	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2
Totale Titolo XI ...	128	118	1.912,2	1.222,2	2.040,2	1.340,2
TITOLO XII. - Disposizioni diverse.						
Art. 18. - Ripristino fruttiferità c/c di tesoreria Cassa depositi (onere 1985)	1.200	600	—	—	1.200	600
Potenziamento Polizia di Stato	100	100	—	—	100	100
Sistema elettronico per l'Amministrazione Giudiziaria	50	50	—	—	50	50

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Prospetto n. 2

	Spese correnti		Spese in conto capitale			Totale	
	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	Autorizzazioni di competenza	Autorizzazioni di cassa	
Art. 18. - Ripristino fruttiferità c/c di tesoreria Cassa depositi (sovvenzione straordinaria periodo 1° luglio 1983-31 dicembre 1984)	1.800	1.800	—	—	1.800	1.800	
Soppressione del contributo al fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica (oltre il versamento alla entrata delle disponibilità del c/c di tesoreria)	—	0,1	—	—	—	0,1	—
Totale Titolo XII ...	3.149,9	2.549,9	—	—	3.149,9	2.549,9	
IN COMPLESSO ...	14.287,9	7.690,9	10.917,7	8.827,7	25.205,6	16.518,6	